

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Principali problematiche delle ONLUS
rispetto alla Riforma del Terzo Settore

Torino, 18 marzo 2019

Sommario

- La Riforma del Terzo Settore e il RUNTS... a che punto siamo?**
- ONLUS: prima della Riforma**
- ONLUS e Riforma del Terzo Settore: quadro delle novità e principali problematiche**
- Adeguamento statutario**

La Riforma del Terzo Settore e il RUNTS... a che punto siamo?

Riferimenti normativi

D.Lgs 111-112-117/2017

D.Lgs. 105/2018 (correttivi)

DPCM 11.1.2018 □ istituzione «Cabina di regia per l'attuazione della riforma del Terzo Settore» (coordina l'attuazione della Riforma)

...di recente



Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28.12.2018 □ «Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari»



Convenzione Ministero del Lavoro - Infocamere siglata a inizio marzo 2019

□ gestione informatica del Registro unico (RUNTS) affidata a Infocamere
(il servizio consentirà l'iscrizione degli enti, l'effettuazione di visure...)

Il Registro sarà:

- istituito presso il Ministero del Lavoro
- gestito su base territoriale
- accessibile in via telematica, in ottica di trasparenza verso i terzi

I provvedimenti di iscrizione e cancellazione saranno di competenza della Regione o Provincia Autonoma.

La Riforma del Terzo Settore e il RUNTS... a che punto siamo? (segue)

... si attende ora il DM che regoli il funzionamento del Runts.



Bozze di DM

Approvate dalla Cabina di Regia del Terzo Settore le **bozze dei decreti** che definiscono:

- le caratteristiche delle **attività diverse** da quelle di interesse generale (condizioni di secondarietà e strumentalità, art.6 DLgs. 117/2017)
strumentalità □ a supporto attività istituzionale
secondarietà □ max 30% su entrate complessive; max 66% costi complessivi
- Le linee guida per la redazione del **bilancio sociale** (art.6 DLgs. 117/2017)

Termine attuale: 24 mesi (fino al **2.8.2019**) per adeguare gli statuti avvalendosi dei quorum dell'assemblea ordinaria, ove possibile



Nota 2106 del 26.2.2019 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, relativa agli **obblighi di rendicontazione e di pubblicazione** gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del **5 per mille** a seguito emanazione D.Lgs. 111/2017, n. 111

ONLUS

Il Codice **abroga e sostituisce** le seguenti leggi di riferimento del mondo associativo:

- *L. 266/1991, legge quadro sul volontariato;*
- *L. 383/2000, che disciplina le associazioni di promozione sociale;*
- *D.Lgs. 460/1997, istitutivo delle ONLUS.*

Le prime due forme associative continuano ad esistere sia nella denominazione che nelle caratteristiche principali, trovando inserimento all'interno degli ETS.

Non esisterà più, invece, la qualifica di Onlus

- iter per confluire nel Registro del Terzo Settore
- no ingresso e perdita qualifica Onlus

Fino all'operatività del RUNTS si applicano le norme previgenti.

In Italia: 22.734 ONLUS su 336.275 enti no profit (6,76%)

Settori Onlus: 52,8% assistenza sociale e socio – sanitaria

19% beneficenza

28,20% altro

Fonte: Istat dati 2015

ONLUS: Prima della riforma

ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale):

- sono un sottosinsieme degli enti non commerciali
- godono di disposizioni fiscali di favore

Possono essere Onlus	NON possono essere Onlus	Onlus «di diritto»
Associazioni Comitati Fondazioni Soc. Cooperative Altri enti privati, con o senza personalità giuridica	Enti pubblici Soc. Commerciali (diverse dalle cooperative) Partiti e movimenti politici Organizzazioni sindacali Associazioni datori di lavoro Associazioni di categoria	Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (L. 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995. Le Ong (Legge 49/1987) Le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991) I consorzi costituiti interamente da cooperative sociali



purché lo statuto contenga le clausole previste dall'art. 10 D.Lgs. 460/97.

ONLUS: Prima della riforma

Iscrizione all'Anagrafe delle Onlus (Agenzia delle Entrate)

Agevolazioni

Imposte dirette:

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

IVA: no obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Altre imposte indirette: esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative

Destinatari 5 per mille (categoria «enti del volontariato»)

ONLUS: Prima della riforma

Requisiti □ articolo 10 D.Lgs.460/97 (sintesi):

- svolgimento attività in **determinati settori** (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e altre)
- perseguitamento di **finalità di solidarietà sociale**
- **divieto di distribuire utili e avanzi** di gestione e l'obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali
- l'obbligo di **devolvere il patrimonio**, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

□ **cfr. requisiti ETS**

Terzo settore e superamento della qualifica di Onlus

Il CTS abroga e sostituisce il D.Lgs. 460/1997, istitutivo delle **ONLUS**.

Quando la riforma sarà operativa, non esisterà più la qualifica di Onlus: tali enti dovranno avviare l'iter per confluire nel Registro del Terzo Settore.

entrare o no nel RUNTS?

Per le ONLUS, l'iscrizione al RUNTS non sarà automatica, ma dovrà essere richiesta dal singolo ente.

- Richiesta iscrizione
- Deposito atto costitutivo e statuto (con le modifiche)
v. art. 21 codice TS («atto costitutivo e statuto»)


Termini: 24 mesi (fino al 2.8.2019) per adeguare gli statuti

Poi:

- Deposito bilancio ogni anno
- Obblighi di pubblicità delle modifiche
- ...

Terzo settore e superamento della qualifica di Onlus


Come si qualificheranno gli enti?



Soggetti che rientrano tra gli ETS: troveranno regolamentazione nel Codice del Terzo settore, sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello tributario.

Soggetti che non rientrano tra gli ETS (in quanto esclusi ex lege oppure per scelta): continueranno ad applicare le norme del Codice Civile (dal punto di vista civilistico) e del Tuir (dal punto di vista fiscale).

NB scioglimento ONLUS devoluzione patrimonio ad altri enti o a fini pubblica utilità



devoluzione a enti che si iscrivano nel Runts
rif. Circolare Agenzia Entrate del 31.10.2007, n. 59/E
ma v. nuove regole devoluzione art. 9 CTS

Enti del Terzo Settore Codice Terzo Settore
Altri Enti Libro I C.C. e TUIR

Da ONLUS a ETS

Chi sono gli enti del terzo settore

Definizione (art. 4 CTS in vigore dal 13.2.19):

«le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di promozione o scambio di beni o servizi»

La Onlus dovrà individuare in quale categoria di ETS rientra:

Definizione art. 4 CTS	Sezioni Runts art. 46 CTS
organizzazioni di volontariato	a) organizzazioni di volontariato
associazioni di promozione sociale	b) associazioni di promozione sociale
enti filantropici	c) enti filantropici
imprese sociali	d) imprese sociali
reti associative	e) reti associative
società di mutuo soccorso	f) società di mutuo soccorso
associazioni, riconosciute o non riconosciute	g) altri enti del Terzo Settore
fondazioni	
altri enti di carattere privato diversi dalle società	

Da ONLUS a ETS

La Onlus dovrà poi individuare quale attività di interesse generale svolge (una o più)

Le attività degli ETS □art. 5 CTS

Ampia definizione di “**interesse generale**”: sono comprese le attività nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’arte e della cultura, della ricerca e della formazione, dell’ambiente e degli animali, dello sport e del tempo libero, della tutela dei diritti civili, e ovviamente della cooperazione internazionale.

Elenco attività art 5

... e quali «attività diverse»

attività «diverse» degli ETS □art. 6 CTS

- a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano
 - verifica e/o modifica
- e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
 - verifica rispetto criteri
 - strumentalità : a supporto attività istituzionale*
 - secondarietà: strumentalità □a supporto attività istituzionale*

Da ONLUS a ETS

La Onlus deve quindi analizzare le proprie attività con criteri in parte nuovi.

prima

D.Lgs. n.460/97

- prevedeva esclusivamente la **rilevanza dell'oggetto dell'attività** (che doveva essere tra quelle di cui all'art. 10)
- non rilevando se la stessa fosse poi realizzata grazie a lasciti o donazioni ovvero con contributi pubblici o modalità sinallagmatiche.

(es *ONLUS che gestisce attività per bambini svantaggiati, con contributi a carico delle famiglie*)

ora

Codice Terzo Settore

- entrate non commerciali la ONLUS diventa **ETS non commerciale** e applica art. 79 e segg. CTS;
- Diversamente la ONLUS diventa **ETS** ma applica la tassazione TUIR per gli enti commerciali.

La perdita della qualifica di ente non commerciale per le ONLUS sarebbe particolarmente penalizzante (ad oggi non tassazione né delle attività istituzionali né dalle attività connesse).

Da ONLUS a ETS

Quindi:

- Analisi entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, raccolte pubbliche di fondi e contributi pubblici anche in regime di accreditamento).
- Analisi proventi sinallagmatici, per singola attività (che non siano superiori ai costi effettivi -diretti e indiretti-, tenuto conto degli apporti dell'amministrazione pubblica) *contabilità analitica?*
Determinazione corrispettivi con conguagli a fine anno?

Art. 79 CTS :

attività di interesse generale di natura non commerciale se: entrate non superiori ai costi effettivi

c.2 bis: non commerciali se ricavi (da attività di interesse generale) non superiori di oltre 5% rispetto ai corrispondenti costi per 2 esercizi consecutivi

Entrate non commerciali prevalenti: Onlus ETS non commerciale

Proventi sinallagmatici prevalenti: Onlus ETS commerciale O Impresa sociale? (avrebbe un regime fiscale più agevolato)

Personalità giuridica

Più semplice la procedura per l'acquisto della personalità giuridica:

- Verifica condizioni notaio
- Patrimonio minimo:
 - € 15.000 associazioni
 - € 30.000 fondazioni

Enti che non si iscrivono al Runts DPR 361/2000

Da ONLUS a ETS

ONLUS Regole contabili e di rendicontazione □art. 25 D.Lgs 460/97
 entrate < € 51.645,69 □semplificazioni ed esonero libro giornale e inventari
 entrate > € 1.032.913,80 □relazione organo di revisione

Bilancio degli ETS

	ETS «piccoli»	ETS «non piccoli»	
Volume delle entrate	< € 200.000,00	> € 200.000,00	> € 1.000.000,00
Composizione del bilancio:			
Stato patrimoniale		ü	ü
Rendiconto finanziario (gestionale)	ü	ü	ü
Relazione di missione		ü	ü
Pubblicazione presso Registro ETS	ü	ü	ü
Pubblicazione su sito internet ente	ü	ü	ü
Rendiconto specifico in caso raccolta fondi	ü	ü	ü
Bilancio sociale			ü
Redazione bilancio sociale			ü
Pubblicazione presso Registro ETS			ü
Pubblicazione su sito internet ente			ü

Terzo settore / Obbligo di trasparenza

Gli enti del terzo settore non iscritti nel registro delle imprese (come invece ad es. le imprese sociali) dovranno **depositare il bilancio presso il Registro unico** nazionale del terzo settore.

Gli enti del Terzo settore con entrate **oltre un milione** di euro dovranno depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet **anche il bilancio sociale**.

Linee guida su Bilancio Sociale □ Decreto in corso di emanazione

Da ONLUS a ETS

Organo di controllo e revisione legale dei conti

- Obbligatorio se superati **2 dei seguenti limiti per 2 esercizi consecutivi:**

Limiti	Organo di controllo (solo controllo legalità)	Revisione legale dei conti (controllo legalità + revisione dei conti)
Attivo stato patrimoniale	€ 110.000,00	€ 1.100.000,00
Ricavi, proventi, entrate	€ 220.000,00	€ 2.200.000,00
Dipendenti occupati in media	n. 5	n. 12

- Sempre, in presenza di patrimoni destinati.

Organo di controllo:

- Monocratico
- Collegiale Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Regime fiscale degli ETS

Anche l'aspetto fiscale può essere uno dei nodi fondamentali da sciogliere ai fini della scelta - sia in termini di legittimità, che di convenienza – di ingresso o meno nel Runts

Regole per gli ETS (D.Lgs. 117/2017)

Decommercializzazione (detassazione) delle **attività di interesse generale** a condizione che siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

*Attenzione... si tratta di una **condizione antieconomica** destinata a mettere in serie difficoltà gli enti che gestiscono attività economiche rilevanti (si pensi a **case di riposo, case di cura, scuole**, ecc.) in cui l'equilibrio economico è condizione necessaria per la stessa sopravvivenza dell'ente*

Si noti che la natura (commerciale o non commerciale) dell'attività incide anche sulla natura dell'ente. L'art. 79, c. 5 afferma che "si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al c. 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'art. 5 in conformità di criteri indicati ai cc. 2 e 3 del presente articolo".

A questo punto, è del tutto evidente che a una Onlus che non è in grado di rispettare tendenzialmente le condizioni di cui al c. 2, conseguendo di norma avanzi di gestione, conviene indirizzare la propria scelta verso l'impresa sociale.

Regole per le imprese sociali (D.Lgs. 112/2017)

*L'art.18 del D.Lgs. 112/2017 prevede la completa **detassazione degli utili rinvolti a riserva indivisibile** (come già avviene per le cooperative sociali)*

Regole per gli altri enti non commerciali

Regime fiscale degli ETS

art. 79 CTS: definizione attività non commerciali

c. 2: Attività di interesse generale: non commerciali se a titolo gratuito o se corrispettivi non superiori ai costi effettivi.

Nuovo comma 2-bis (L.Stabilità 2019): le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi **non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi**.

L'ente diventa commerciale quando i proventi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie, conseguite con modalità commerciali, superano il 50% delle attività totali.


art. 80 CTS: regime forfetario ETS (per gli ETS che svolgono attività commerciale)

Gli enti del terzo settore non commerciali potranno optare per la **determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi conseguiti**, quando svolti con attività commerciali, **coefficienti di redditività** graduati in base all'entità dei ricavi.

Questo regime è subordinato al via libera della Commissione europea

Regimi fiscali forfetari a confronto: enti non commerciali, Onlus, ETS

Regime art. 145 Tuir	Regime L. 398/91	Regime fiscale forfetario ETS (art. 80, 86 CTS)
<p>IRES</p> <p>Coefficiente redditività attività di servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> 10% proventi comm < € 25% proventi da € 15.493,71 <p>altre attività</p> <ul style="list-style-type: none"> 10% proventi comm < € 25.822,84 15% proventi da € 25.822,84 e < € 700.000 <p>Requisito: <i>Ente in contabilità semplificata:</i></p> <p><i>limite proventi commerciali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 400.000,00 se servizi 700.000,00 se altre attività 	<p>IRES</p> <p>Coefficiente redditività</p> <p>3% dei proventi da attività</p> <p>Requisito: <i>Proventi commerciali < €250.000</i></p>	<p>IRES</p> <p>Coefficiente redditività tutte le attività</p> <ul style="list-style-type: none"> 1% proventi comm < € 130.000 se ODV 3% proventi comm < € 130.000 se APS <p>attività di servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> 7% proventi comm < € 130.000 10% proventi da € 130.001 a € 300.000 17% proventi comm > € 300.001 <p>altre attività</p> <ul style="list-style-type: none"> 5% proventi comm < € 130.000 7% proventi da € 130.001 a € 300.000 14% proventi comm > € 300.001



Quando il RUNTS sarà operativo, il regime 398/91 sarà in ogni caso utilizzabile dalle sole associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Regimi fiscali forfetari a confronto (segue)

Regime art. 145 Tuir	Regime L. 398/91	Regime fiscale forfetario ETS (art. 80, 86 CTS)
IVA ORDINARIA	IVA 50% Forfetaria; con ridotti adempimenti	IVA ORDINARIA
IRAP Base imponibile: Att.istituz.: retribuzioni (attività istituzionale) Att.comm.: reddito determinato forfetariamente (10 o 25% entrate)	IRAP Base imponibile: retribuzioni (attività istituzionale) reddito determinato forfetariamente (3% entrate)	IRAP Base imponibile: Att.istituz. retribuzioni (attività istituzionale) Att.comm. reddito determinato forfetariamente (v.sopra)

Benefici fiscali per chi dona: Liberalità a favore delle Onlus (oggi) ed ETS (domani)

	FINO AL 2017		DAL 2018 (ENTI ETS) Art. 83 CTS	
EROGAZIONI DA PERSONE FISICHE	Detrazione Irpef 26% su importo massimo di € 30.000 <i>Oppure</i> 10% del reddito dichiarato (importo massimo deducibile € 70.000)	Detrazione massima $= 30.000 \times 26\% = € 7.800$	Detrazione Irpef 30% (35% se verso ODV) su importo massimo di € 30.000 <i>Oppure</i> 10% del reddito dichiarato	Detrazione massima = $30.000 \times 30\% = € 9.000$ $30.000 \times 35\% = € 10.500$
EROGAZIONI DA SOCIETA'	Deducibile dal reddito per un importo non superiore ad € 30.000,00 o, se eccedente, al 2% del reddito d'impresa		Deducibile dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato	

Dubbio: trattamento fiscale erogazione liberale nel 2018 ad una Onlus che nel 2019 decide di non entrare nel Runts?

Entrata in vigore «anticipata» di alcune norme

Norme in vigore già dall'1.1.2018:

- Deducibilità / detraibilità erogazioni liberali verso ETS (art. 83 CTS)
- Credito di imposta «Social bonus» (art. 81 CTS)
- Esenzioni e agevolazioni tributi locali e imposte indirette (art. 82 CTS)
- Esenzione Ires redditi immobiliari ODV (art. 84 CTS) e APS (art. 85 CTS)

ONLUS, ETS e 5 per mille

D.Lgs. 3.7.2017 n. 111 □ riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille

5 per mille a favore di:

a) **ETS** iscritti al Runts

□ dall'anno successivo all'entrata in vigore del Registro (**se RUNTS operativo nel 2019, nuove regole 5 per mille dal 2020**)

□ fino ad allora: sostegno del **volontariato** e delle **altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 D.Lgs460/97**, nonché delle APS iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni **riconosciute** che operano nei settori art.10 c.1, lett a) D.Lgs460/97);

b) finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;

c) finanziamento della **ricerca sanitaria**;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal **comune** di residenza del contribuente;

e) sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

ONLUS, ETS e 5 per mille (cosa cambia)

Cosa cambierà? Rispetto alle attuali regole, potrebbe esserci qualche differenza.

Un Dpcm (*in teoria entro 120 gg, quindi 16/11/17*) deve stabilire (art. 4 D.Lgs 111/2017):

- «**l'importo minimo erogabile** a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti» **Potrebbero non essere erogati gli importi sotto una soglia minima di contributo;**
- le modalità di riparto delle **scelte non espresse** dai contribuenti l’”inoptato” (somme destinate senza codice fiscale) verrà ridistribuito con **criteri da stabilire**.
- le modalità per il pagamento del 5 per mille
- i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione **entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno**.

I beneficiari del contributo del cinque per mille **non possono utilizzare** le somme a tale titolo percepite per coprire le **spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille**, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto (art. 7).

ONLUS, ETS e 5 per mille (cosa cambia)

Obblighi di trasparenza (art. 8 D.Lgs 111/2017):

Entro 1 anno dalla ricezione delle somme, **obbligo di trasmettere** all'amministrazione erogatrice:

- apposito **rendiconto**
- **relazione illustrativa** (dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite).

Obbligo di pubblicazione sul sito web:

- degli importi percepiti
- del rendiconto

Penale: sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito

Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web:

- **gli elenchi dei soggetti** ai quali e' stato erogato il contributo
- il relativo importo
- il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

Precedente disciplina: DPCM 23.4.2000 e DPCM 7.7.2016

ONLUS, ETS e 5 per mille (cosa cambia)

ANNO FINANZIARIO	CHI DEVE REDIGERE IL RENDICONTO	CHI DEVE TRASMETTERE IL RENDICONTO AL MINISTERO
2006 e 2007	Nessun ente	Nessun ente
2008	Tutti gli enti	Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 15mila euro
2009 e successivi	Tutti gli enti	Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro



Nota 2106 del 26.2.2019 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, relativa agli **obblighi di rendicontazione e di pubblicazione** gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del **5 per mille** a seguito emanazione D.Lgs. 111/2017, n. 111: **nelle more** dell'emanazione del DPCM previsto dall'art. 4 D.Lgs 111/2017 si continuano ad applicare le regole di rendicontazione DPCM 23.4.2000 e DPCM 7.7.2016
Il nuovo DPCM dovrà infatti fissare il limite minimo di 5x1000 erogabile, le sanzioni in caso di mancata rendicontazione, etc.

Onlus e Runts: quali alternative

Riassumendo, le alternative possibili per le ONLUS sono le seguenti:

- iscrizione al **Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)**, in qualità di enti del Terzo settore (ETS) dopo la verifica dei requisiti oggettivi (CTS, art. 4, c. 1) e oggettivi (art. 5, CTS);
- assunzione della **qualifica di impresa sociale** allorché l'attività principale di interesse generale sia esercitata in forma di impresa.
- No iscrizione al Runts e perdita della qualifica di Onlus

Conseguenza **devoluzione del patrimonio da altre Onlus che si iscrivano al RUNTS.**

Valgono i principi stabiliti dalla Circolare Agenzia Entrate del 31.10.2007, n. 59/E e dall'Atto di Indirizzo dell'Agenzia per le Onlus del 7.5.2008 relativo alla **devoluzione del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente**.

NB L'obbligo devolutivo si imporrà limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente abbia goduto della qualifica di ONLUS.

E' fatto salvo il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS (identificato in apposita **situazione patrimoniale** dell'ente alla data di acquisizione della qualifica di Onlus).

Fiscalmente l'ente sarà considerato ente commerciale o ente non commerciale, a seconda della natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. b) o c) del TUIR.

Fondazioni Onlus e Runts: quali alternative

Le Fondazioni con riconoscimento Onlus

Anche le fondazioni riconosciute come Onlus (es. fondazioni con attività di assistenza e beneficenza) possono :

- assumere lo status di Fondazione ETS (nella categoria “altri enti”);
- assumere lo status di Fondazione ETS “Impresa Sociale”;
- assumere lo status di Fondazione non ETS;
- trasformare la Fondazione in società commerciale a scopo di lucro.

La scelta deriverà dall'**analisi** dei vari aspetti:

- verifica dei requisiti necessari;
- decisione da parte degli organi dell’ente;
- eventuale coinvolgimento dell’ente pubblico che esercita direzione;
- studio dei vantaggi / svantaggi in termini di fiscalità diretta e indiretta;
- verifica dei contratti di lavoro in essere e compatibilità con nuova figura.

Passaggio al RUNTS e adeguamento statutario

Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari (art. 101: 24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017)  **2 agosto 2019**

Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea):

Tipo modifica statutaria	Modalità approvazione
Adeguamento: inserimento nello statuto di clausole obbligatorie o modifica clausole esistenti per allinearle a tali clausole entro il 2.8.2019	Modalità semplificate ex art. 101 CTS: modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria – esenzione dalle imposte di bollo e di registro
Modifica statutaria: inserimento, modifica o eliminazione dallo statuto di una o più clausole non obbligatorie	Assemblea straordinaria con le modalità e maggioranze per essa previste Esenzione dall'imposta di bollo, non dall'imposta di registro (in esenzione solo per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali).
Adeguamento e/o modifica statutaria dopo il 2.8.2019	Assemblea straordinaria

Tipologie di modifica o adeguamento delle clausole statutarie:

- *obbligatoria*
- *derogatoria*
- *facoltativa*

Passaggio al RUNTS e adeguamento statutario

Verifica delle clausole statutarie (per adeguamento o modifica):

- D.Lgs 117/2017
- Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 29.12.2017
- Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 27.12.2018

Procedura

- Analisi statuto vigente;
- Verifica maggioranze assemblea ordinaria e straordinaria;
- Predisposizione adeguamento e/o modifiche statutarie (e conseguente individuazione tipo assemblea necessaria);
- Proposta variazione a cura organo amministrativo;
- Convocazione assemblea ordinaria o straordinaria
- Approvazione assembleare (con verbale, di cui lo statuto forma parte integrante)
- Registrazione dello Statuto **entro il 2.8.2019**
- Comunicazione agli uffici del Runts (con la procedura che verrà stabilita)

Se l'ente ha già personalità giuridica:

- Modifica con atto pubblico (notaio)
- Comunicazione al Registro regionale delle persone giuridiche (allegando nuovo statuto e verbale assemblea)

Passaggio al RUNTS e adeguamento statutario

ONLUS iscritte presso l'Anagrafe dell'Ag. Entrate: l'adeguamento statutario può avvenire anche mediante la delibera di modifiche statutarie con **efficacia rinviata al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (clausole condizionate)**

ODV e APS già iscritte nei rispettivi Registri:

- iscrizione automatica nel Runts (*i Registri attuali comunicano i dati; modalità da stabilire con Decreto*)
- l'Ufficio del Runts **entro 180 gg** verifica la sussistenza dei requisiti e chiede eventuali informazioni e/o documenti mancanti